

Decisione dell'UFSP

sull'ammissione in seno all'ente responsabile ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale

del 2 novembre 2005

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),

visti gli articoli 9 e 11 lettera a dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005¹ concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale, *ordina:*

1. Ente responsabile

La Federazione svizzera dei disinfettori (FSD) soddisfa i requisiti posti per l'ammissione in seno all'ente responsabile.

2. Rimedi giuridici

Questa pubblicazione non comporta nessuna estensione del diritto giuridico di ricorrere, il quale è retto dall'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa². Le persone da tale articolo legittimate a ricorrere, possono impugnare la presente decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, interponendo ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna, conformemente all'articolo 48 della legge sui prodotti chimici³. L'atto di ricorso va inoltrato in duplice copia. Deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

2 novembre 2005

Ufficio federale della sanità pubblica:

Il direttore, Thomas Zeltner

¹ RS 814.812.32

² RS 172.021

³ RS 813.1